

Rappresentazione delle modifiche di altri atti normativi rispetto al diritto vigente**Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (RS 814.91)**

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p>Art. 3 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente legge si applica all'utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti.</p> <p>² Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applicabili unicamente le norme relative all'etichettatura e all'informazione (art. 17 e 18).</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1^{bis}</i></p> <p>^{1bis} All'utilizzazione di piante che sono state modificate mediante nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico, nonché all'utilizzazione dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, si applica la legge del ...¹ sulle tecnologie di selezione (LNTS).</p>
<p>Art. 7 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati e della libera scelta</p> <p>Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori.</p>	<p><i>Art. 7</i> Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati o con piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e della libera scelta</p> <p>Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino né la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati o di prodotti derivanti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione di cui alla LNTS², né la libera scelta dei consumatori.</p>
<p>Art. 16 Separazione del flusso delle merci</p> <p>¹ Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.</p> <p>² Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni. Esso tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 1</i></p> <p>¹ Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente o con piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione di cui alla LNTS³.</p>
<p>Capitolo 6: Disposizioni penali e misure amministrative</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 35</i></p> <p>Capitolo 6: Disposizioni penali, misure e sanzioni</p>

¹ RS ...

² RS ...

³ RS ...

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p>Art. 35a Misure amministrative</p> <p>In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:</p> <ol style="list-style-type: none"> divieto di svolgere attività; revoca delle autorizzazioni; esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione; sequestro; confisca e distruzione; adossamento di un importo pari al massimo a 10 000 franchi o al ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio. 	<p>Art. 35a Misure amministrative</p> <p>In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, l'autorità competente può disporre le seguenti misure amministrative:</p> <ol style="list-style-type: none"> divieto di svolgere attività; revoca delle autorizzazioni; esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione; sequestro, confisca e distruzione, coordinando la procedura, per quanto necessario, con le autorità di perseguimento penale.
	<p>Art. 35b Sanzioni amministrative</p> <p>Se un titolare di autorizzazione viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o l'autorizzazione concessa in loro applicazione, l'autorità competente può imputargli un importo fino al doppio del ricavato lordo dai prodotti messi illecitamente in commercio.</p>
<p>Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati</p> <p>¹ Fino al 31 dicembre 2025 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.</p> <p>² Al più tardi entro la metà del 2024, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge volto a introdurre un regime di omologazione basato sui rischi applicabile a piante, parti di piante, sementi e altro materiale vegetale di moltiplicazione destinati all'impiego per fini agricoli, orticoli o forestali e ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione senza inoculazione di materiale genetico transgenico, sempreché queste apportino per l'agricoltura, l'ambiente e i consumatori un valore aggiunto comprovato rispetto alle tecniche di selezione convenzionali.</p>	<p>Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati</p> <p>Fino al... [nuovo termine ultimo] non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. Fanno eccezione le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione di cui alla LNTS⁴.</p>

⁴ RS ...

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p>Art. 29a Principi</p> <p>¹ Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. <p>² All'utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 2003⁵ sull'ingegneria genetica.</p> <p>³ Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell'uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.</p>	<p><i>Art. 29a cpv. 2^{bis}</i></p> <p>^{2bis} All'utilizzazione di piante che sono state modificate mediante nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico, nonché all'utilizzazione dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, si applica la legge del ...⁶ sulle tecnologie di selezione.</p>

⁵ RS 814.91

⁶ RS ...

Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0)

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p>Art. 20 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento</p> <p>¹ Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 2003⁷ sull'ingegneria genetica.</p> <p>² Può limitare o vietare determinati metodi di allevamento per la produzione di animali destinati alla fabbricazione di derrate alimentari. Se esistono procedimenti che permettono di accertare il ricorso a questi metodi, tali procedimenti vanno applicati.</p> <p>³ Al fine di rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, il Consiglio federale può limitare o vietare l'immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali.</p>	<p><i>Art. 20 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 2003⁸ sull'ingegneria genetica e della legge del ...⁹ sulle tecnologie di selezione.</p>
<p>Art. 42 Vigilanza e coordinamento</p> <p>...</p> <p>⁵ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della presente legge segnatamente con l'esecuzione delle leggi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sulla protezione degli animali; b. legge del 15 dicembre 2000¹¹ sugli agenti terapeutici; c. legge del 21 marzo 2003¹² sull'ingegneria genetica; d. legge del 28 settembre 2012¹³ sulle epidemie; e. legge del 29 aprile 1998¹⁴ sull'agricoltura; f. legge del 1° luglio 1966¹⁵ sulle epizoozie. 	<p><i>Art. 42 cpv. 5 lett. c^{bis}</i></p> <p>c^{bis}. legge del ...¹⁶ sulle tecnologie di selezione;</p>

⁷ RS 814.91

⁸ RS 814.91

⁹ RS ...

¹⁰ RS 455

¹¹ RS 812.21

¹² RS 814.91

¹³ RS 818.101

¹⁴ RS 910.1

¹⁵ RS 916.40

¹⁶ RS ...